

**AII. A - ACCORDO TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA TOSCANA PER SOPPERIRE
ALLA NECESSITA' DI PROFESSIONISTI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA
D'ELBA (PROGETTI "ANCH'IO ELBA" E "START DALL'ELBA").**

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con sede legale a _____, via
_____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda
ricevente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante
_____ nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, con sede legale a _____, via
_____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda
mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante
_____ nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, con sede legale a _____, via
_____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda
mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante
_____ nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, con sede legale a _____, via
_____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda
mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante

_____ nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi (C.F. _____), con sede legale a _____, via _____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante _____ nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer (C.F. _____), con sede legale a _____, via _____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante _____ nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese (C.F. _____), con sede legale a _____, via _____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda mittente", in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante _____ nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. ___ del ___ 202_;

E

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica,
Ente del SSR con sede legale a _____, via _____ C.F. e P.IVA _____, d'ora innanzi denominata "Azienda mittente", in persona del Direttore Generale

e Legale Rappresentante _____ nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. ___ del ___ 202_;

PREMESSO CHE

- L'attuale carenza di dirigenti sanitari, medici specialisti e, soprattutto, la difficoltà del loro reclutamento, si manifesta in tutta la sua evidenza con l'insufficienza di personale nelle strutture sanitarie situate in zone periferiche o disagiate ed in particolare il fenomeno assume dimensioni importanti nella zona dell'Isola d'Elba.
- L'Azienda USL Toscana Nord Ovest non riesce, singolarmente, a far fronte al fenomeno e, pertanto, si è reso necessario attivare un piano regionale che prevede il coordinamento di diverse azioni coerenti e sinergiche.
- Per arginare le carenze isolate, il progetto prevede di attivare un elenco di professionisti (dirigenti del ruolo sanitario) disponibili a svolgere le attività all'Isola D'Elba.
- Le azioni del progetto, tra loro sinergiche e complementari, sono finalizzate da un lato, a creare, a livello regionale un elenco di professionisti già dipendenti del SSR che siano disponibili a prestare servizio, per periodi di tempo limitati, all'isola D'Elba, dall'altro ad emettere dei concorsi specifici e riservati al reclutamento di professionisti che possano soddisfare le necessità delle zone periferiche prevedendo, nel bando stesso, delle formule di valorizzazione.
- Le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

- L'accordo pattuito fra le presenti Aziende Sanitarie stipulanti esula dal campo dell'applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato codice;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra le Aziende mittenti e l'Azienda ricevente per l'invio in comando presso quest'ultima dei dirigenti del ruolo sanitario che volontariamente avranno espresso la loro disponibilità a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività istituzionali presso l'Isola d'Elba.

Durante il periodo di comando il dirigente viene retribuito dall'Azienda mittente di appartenenza, ma il trattamento deve essere rimborsato dall'Azienda ricevente secondo le modalità più avanti indicate sulla regolamentazione dei rapporti economici fra le aziende.

Articolo 3 – Costituzione di un elenco professionisti del SSR

A livello regionale viene istituito, attraverso Estar, un elenco di professionisti da ricercare tra tutti i dipendenti del SSR che, volontariamente, si rendono disponibili a prestare l'attività, per periodi di tempo limitati della durata di 38 ore (equivalenti ad una settimana), o eccezionalmente anche per periodi più brevi, non inferiori a due giornate lavorative consecutive, nei servizi sanitari dell'Isola d'Elba in modo da garantire le attività d'istituto nell'arco dell'anno. Ogni dirigente sanitario potrà partecipare per un periodo non superiore a cinque (5) settimane all'anno, di norma non consecutive.

L'Azienda ricevente pubblicizza, con invio dei fabbisogni ad Estar, le necessità emerse nella zona dell'Elba per la ricerca di personale dirigente del ruolo sanitario che volontariamente si rende disponibile a prestare l'attività per periodi di tempo limitati.

A tal fine, Estar emette, e mantiene aggiornato, per conto delle Aziende Sanitarie stipulanti un avviso regionale per acquisire le disponibilità volontarie dei dirigenti sanitari alla copertura temporanea dei servizi presso l'Isola d'Elba. L'avviso riporta le discipline necessarie e le correlate sedi di lavoro. L'avviso sarà riservato ai dirigenti del ruolo sanitario con esperienza professionale quinquennale inquadrati nella disciplina richiesta o in quelle equipollenti ed affini secondo i DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998.

Inoltre, per partecipare all'avviso, il dirigente non deve risultare in debito orario con l'Azienda di appartenenza e non deve essere in regime di orario ridotto (part time); non rilevano altre condizioni soggettive del dirigente per la partecipazione.

L'avviso resterà sempre aperto con sistema "on line" in modo che i dirigenti interessati potranno, anche successivamente, aderire esprimendo la propria disponibilità ed il periodo di tempo prescelto. L'avviso prevede un sistema di priorità di scelta con precedenza per i dipendenti delle aziende ospedaliero-universitarie. Inoltre, nel caso in cui le candidature si sovrappongono per periodo dopo la precedenza sopra indicata, la prelazione sarà dei dirigenti sanitari domiciliati nel luogo più vicino.

L'Azienda ricevente garantisce nell'arco di un periodo di riferimento pari ad un anno solare i criteri di equità distributiva e di rotazione fra i candidati.

Durante il periodo di comando, l'Azienda mittente provvede a compensare l'assenza nella sede originaria anche ricorrendo all'istituto della produttività aggiuntiva.

Articolo 4 – Concorsi per le zona periferica progetto "Start Dall'Elba"

Sulla base dei fabbisogni emersi per l'Isola d'Elba, Estar provvederà ad indire concorsi specifici dedicati alle necessità di disciplina carenti nella zona elbana per il reclutamento di

dirigenti sanitari, ed in particolare di dirigenti medici a tempo indeterminato nel SSR.

L'assunzione a tempo indeterminato prevede la permanenza nella zona dell'Elba come sede di lavoro per un periodo di tempo determinato di tre anni durante il quale il dirigente può fruire di alloggio di servizio messo a disposizione dell'Azienda per i primi sei mesi nell'attesa della sistemazione in loco, anche previa convenzione con gli Enti Locali o contratti di servizio con idonee strutture alberghiere.

I percorsi di carriera e di formazione sono privilegiati come indicato nel progetto regionale adottato con apposita delibera di Giunta Regionale (n. 826/2023).

Sin dal compimento del secondo anno di permanenza, il professionista indica la propria preferenza di trasferimento ad una nuova sede di lavoro tra le strutture più centrali dell'Azienda in cui essere trasferito al termine del triennio. Quanto sopra per dare modo di pianificare l'accoglienza del dirigente nella nuova sede. Al dirigente neoassunto nella zona periferica, sono valorizzate le proprie competenze con incarichi commisurati all'esperienza e comunque gli è riconosciuto da subito un incarico professionale, sin dal superamento del periodo di prova, con valorizzazione economica maggiorata rispetto al normale percorso di carriera previsto nel regolamento aziendale. L'Azienda sarà tenuta ad investire nella crescita professionale del dirigente assunto nella zona periferica offrendogli tutto il ventaglio di possibilità previste dal progetto regionale.

Al termine del primo triennio, al dirigente viene offerta la possibilità di rimanere volontariamente nella sede periferica assegnata per ulteriori tre anni mantenendo il percorso di carriera e di formazione dedicata, come nei tre anni precedenti e, in caso di valutazione positiva, gli è riconosciuta una maggiorazione economica del valore dell'incarico professionale attribuito sino al 50% in più. L'incarico professionale verrà rivisto successivamente allo scadere dei 5 anni. Al termine dell'ulteriore triennio, il dirigente avrà la possibilità di scegliere,

con prelazione, il trasferimento presso qualunque altra struttura delle Aziende sanitarie ed ospedaliere universitarie del SSR Toscano. Per poter attuare quest'ultima opzione, la scelta del dirigente dovrà essere espressa al termine del quinto anno. A tal fine, con la sottoscrizione della presente convenzione, le aziende sanitarie e quelle ospedaliere universitarie della Regione Toscana si impegnano a riservare il posto nelle procedure di mobilità esterna e/o a disciplinare in altro modo le modalità di trasferimento.

Articolo 5 – Disciplina norma economica del periodo in comando

Le Aziende mittenti, su richiesta dell'Azienda ricevente, inviano il proprio personale dirigente in comando all'Isola d'Elba per periodi di tempo limitati della durata di 38 ore (equivalenti ad una settimana), o, in subordine, per periodi più brevi, non inferiori a due giornate lavorative consecutive, e sino ad un massimo di 5 settimane l'anno, di norma non consecutive.

Al fine di salvaguardare altre situazioni di forte carenza di personale nelle zone carenti periferiche delle aziende sanitarie territoriali, costituisce eccezione all'invio del personale dirigente previsto nel periodo precedente, l'adozione di un atto formale del direttore generale nel quale, a fronte della specifica ed individuale richiesta, certifichi, dandone evidenza inconfutabile ed incontrovertibile, che l'approvazione dell'istanza darebbe luogo ad interruzione di pubblico servizio nella propria azienda.

Al momento della partenza, al dirigente sarà anticipato, dall'Azienda di appartenenza, il 50% dell'importo economico spettante per l'adesione al progetto, nonché il 75% delle spese previste per recarsi all'isola d'Elba, compreso il rimborso chilometrico per lo spostamento con il mezzo privato dal proprio domicilio. Il saldo avverrà nella prima mensilità utile dopo l'effettuazione del servizio.

Giunto sul posto, il dirigente riceverà l'accoglienza all'arrivo da parte del direttore di presidio (o delegato), con illustrazione del presidio e delle attività, consegna divisa personale, presentazione al reparto ed ai colleghi, illustrazione modalità di timbratura presenze, gestione

cartellino, accessi, lavaggio divisa, reperimento Dispositivi di Protezione Individuale, firme, mensa ed istruzioni varie, oltre all'assegnazione di un collega dell'Azienda ricevente quale riferimento da chiamare per necessità professionali. Il dirigente riceverà anche una brochure con attività ludico ricreative da poter svolgere in loco e eventuali offerte di sconto e/o convenzioni.

Il dirigente svolgerà la propria attività lavorativa sull'Isola d'Elba nell'ambito del normale orario di lavoro garantendo, se previsti, gli eventuali istituti contrattuali (guardie, pronta disponibilità, etc.) necessari per la copertura del servizio, da retribuire come previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanitaria. A tal fine, l'Azienda ricevente assegna all'arrivo del dirigente un apposito badge per la rilevazione presenze. Al termine del periodo, l'Azienda ricevente invia all'Azienda mittente il resoconto delle attività effettuate per l'inserimento delle variabili contrattuali nel cedolino stipendiale.

Oltre a quanto sopra, nonché al trattamento economico fondamentale ed accessorio, anticipato dall'Azienda mittente, il dirigente in comando percepisce una indennità correlata all'adesione al progetto pari ad Euro 2.000 settimanali. In caso di frazioni settimanali o multiple, l'importo economico viene corrisposto in proporzione matematica. Anche il suddetto trattamento deve essere anticipato dall'Azienda mittente e poi a questa rimborsato dall'Azienda ricevente.

Inoltre, al dirigente comandato spetta, come per l'invio in missione ai sensi del vigente CCNL:

- il rimborso delle spese sostenute per recarsi nelle sede dell'Isola d'Elba;
- il servizio mensa o il rimborso pasti nei termini previsti dall'istituto della missione
come disciplinato dal CCNL Dirigenza Area Sanitaria;
- la possibilità di fruire del servizio di alloggio fornito dall'Azienda ricevente (foresteria o
convenzione con alberghi sull'Isola).

Per il dirigente che dopo lo svolgimento di un periodo di attività per adesione al progetto manifesterà la volontà di essere trasferito all'Elba in modo stabile, verranno attivate ed espletate, in accordo fra le aziende, le procedure di mobilità. Il trasferimento determinerà anche la maggiorazione del 50% dell'incarico professionale posseduto dal dirigente al momento del trasferimento, nei limiti delle disponibilità del pertinente fondo contrattuale.

Art. 6 - Responsabilità e copertura assicurativa

L'Azienda mittente assicura il Dirigente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile per l'attività svolta in forza della presente convenzione. Tuttavia per le attività di natura assistenziale svolte dal Dirigente presso le strutture dell'Azienda ricevente, questa assume direttamente la responsabilità civile verso i terzi. Resta a carico del Dirigente, come da obbligo di legge, la copertura assicurativa per colpa grave.

In caso di infortunio del Dirigente, per il primo soccorso questo dovrà attenersi alle disposizioni vigenti presso l'Azienda ricevente; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni della propria Azienda per la comunicazione dell'evento ai sensi del DPR n. 1124/65.

Articolo 7 – Salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoro, durante l'attività eseguita presso l'Azienda ricevente, il dirigente è considerato lavoratore della stessa. In applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e smi, l'Azienda ricevente provvede a fornire al Dirigente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui deve operare sulle misure di prevenzione e protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In relazione alle attività svolte viene effettuata dall'Azienda ricevente una valutazione del rischio da comunicare al Servizio di Sorveglianza Sanitaria per gli eventuali aspetti di competenza.

Il Dirigente a sua volta deve prendersi cura, oltre che della propria salute e sicurezza, anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, se si tratta di attività della cui esecuzione è corresponsabile.

Per quanto riguarda nello specifico i rischi correlati alla pandemia da SARS-CoV-2 il Dirigente deve seguire tutte le indicazioni e le misure previste per il controllo del rischio in vigore al momento dell'accesso alle strutture dell'Azienda ricevente.

Articolo 8 – Norme di radioprotezione

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del Dirigente sanitario nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed il professionista coinvolto nell'attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione dell'Azienda mittente e dell'Azienda ricevente sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente. Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica e medica, le due Aziende assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività, anche per le vie brevi. A tal fine, l'Esperto di Radioprotezione ricevente effettua la valutazione dello specifico rischio, che comunica all'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda mittente.

Nel caso in cui il Dirigente sanitario risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'Azienda mittente, quella ricevente si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratore classificato di Cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratore classificato

di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda mittente i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Il Dirigente si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'Azienda ricevente e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il Dirigente che accede alle zone classificate dell'Azienda ricevente deve possedere idoneità medica rilasciata da Medico Autorizzato della stessa Azienda ricevente per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che si svolgono nell'ambito del presente atto di convenzione ai sensi del D.Lgs.101/2020.

Il Dirigente riceve i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dell'Azienda ricevente nel caso in cui l'attività e/o idoneità lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il Dirigente deve utilizzare quelli in dotazione presso l'Azienda mittente.

Il Dirigente deve osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a sua disposizione. Al termine dell'attività deve riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva durevoli eventualmente assegnatogli. Il Dirigente è tenuto a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

Articolo 9 – Rapporti Economici fra le Aziende

Il sistema di rilevazione delle presenze dell'Azienda ricevente invia, al termine del periodo di comando, all'Azienda mittente il resoconto delle attività effettuate per l'attribuzione delle componenti accessorie della retribuzione. A seguito di quanto sopra, l'Azienda mittente comunica ai competenti uffici dell'Azienda ricevente il costo sostenuto (oneri ed Irap inclusa) per aver anticipato durante il periodo di comando la componente fondamentale ed accessoria

della retribuzione del dirigente sanitario in comando, inclusa l'indennità aggiuntiva per l'adesione al progetto e le spese di trasferta.

Entro i successivi 10 giorni l'Azienda USL ricevente provvede all'attivazione delle normali procedure di ristoro economico previste per il personale in comando dall'Azienda mittente.

Articolo 10 – Privacy e Trattamento Dati

Le Aziende sanitarie sono autonome titolari del trattamento dei propri dati. Nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti dell'Azienda ricevente. A tal proposito, il dirigente viene autorizzato al trattamento su nomina del Responsabile del trattamento dell'Azienda ricevente. La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

L'Azienda ricevente provvede a fornire al Dirigente sanitario le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

Articolo 11 – Rispetto del codice di comportamento

Il Dirigente è tenuto a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" e successive modifiche (DPR 13 giugno 2023, n. 81), come integrato dal regolamento dell'Azienda mittente approvato con delibera n. 89 del 27 gennaio 2022.

Articolo 12 – Durata

Stante il carattere innovativo del progetto e la conseguente necessità di sperimentazione, la validità della convenzione è inizialmente circoscritta solo all'anno 2023, con successiva estensione per un triennio, o per periodi più brevi, in caso di valutazione positiva in sede regionale dei risultati effettivi in termini di efficacia ed efficienza.

In ogni caso, il dirigente del ruolo sanitario comandato all'Isola d'Elba durante il periodo di vigenza della convenzione acquisirà i diritti indicati agli articoli precedenti indipendentemente dalla sopravvenuta scadenza del termine di durata o dell'efficacia della convenzione.

Articolo 13 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice Civile.

Non è ammesso il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, salvo sopravvenute normative o discipline regionali.

Articolo. 14 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo. 15 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Articolo. 16 – Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nei casi di uso. Le spese di bollo (Euro 64,00) sono a carico dell'Azienda ricevente (Azienda USL Toscana Nord Ovest). In particolare l'imposta di bollo è applicata digitalmente, come da autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in favore dell'Azienda ricevente, dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Pisa n. 60384 del 28/12/2015.

La convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 6 del DL 179/2019, convertito in Legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER

Il Direttore Generale _____: Dott. _____

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Il Direttore Generale _____: Dott. _____
